



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori ROMANO, DALLA ZUANNA, ALBERTINI, DI BIAGIO, DI MAGGIO, D’ONGHIA, DE POLI, DELLA VEDOVA, FRAVEZZI, GIANNINI, ICHINO, MARAN, Luigi MARINO, MERLONI, OLIVERO, Maurizio ROSSI, SUSTA e ZIN

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 APRILE 2013

Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale
allo sviluppo

ONOREVOLI SENATORI. – Il disegno di legge ha l'obiettivo di modernizzare la disciplina della cooperazione internazionale allo sviluppo dell'Italia, adeguandola al mutato scenario e alle sfide globali che il nostro Paese è chiamato responsabilmente ad affrontare. L'attuale disciplina della cooperazione allo sviluppo risale al 1987 e da quindici anni le aule parlamentari stanno esaminando diverse proposte di riforma. Negli ultimi anni i vari progetti di riforma hanno delineato un'architettura istituzionale che ha rafforzato l'autonomia e l'indipendenza strategica e operativa della cooperazione allo sviluppo, come politica pubblica autonoma, integrale e centrale tra le politiche pubbliche del nostro Paese definendone l'identità nel mondo.

L'esigenza di una riforma della disciplina è resa evidente anche dai risultati della cooperazione italiana così come sono presentati nei rapporti OCSE/DAC, nei quali la cooperazione italiana figura con scarsa valutazione e trasparenza, risorse poco programmabili nel medio periodo, limitato coordinamento interministeriale tra i differenti attori, poca autonomia nelle decisioni locali, uno scarso sviluppo di competenze dedicate a livello di dirigenza, con procedure lunghe e troppo lente per poter rispondere efficacemente alle emergenze. Il risultato complessivo di questi limiti gestionali e strategici è stato un ripiegamento autoreferenziale della cooperazione internazionale pubblica dell'Italia, che non ha potuto più dialogare con il Paese e non ha saputo intercettare i mutamenti globali più rilevanti. L'elemento più negativo di questo ripiegamento autoreferenziale è stato il disinvestimento quantitativo che la politica di cooperazione internazionale italiana subi-

sce già dalla metà degli anni '90, periodo che coincide con l'inizio da parte del Parlamento dell'esame delle prime proposte di legge di riforma. Il disinvestimento si è accelerato negli ultimi quattro anni, portando la cooperazione sulla soglia della dismissione, negli ultimi posti della classifica OCSE/DAC e con arretrati verso organizzazioni internazionali per centinaia di milioni di euro. Solo quest'anno, per effetto della legge di stabilità del Governo Monti si è registrato un nuovo incremento, ma il percorso per la messa in efficienza e l'adeguamento del nostro sistema richiede un impegno di lungo periodo.

Il motivo di questa crisi è attribuibile anche all'impianto istituzionale. Nei venticinque anni trascorsi dall'approvazione della normativa di cooperazione allo sviluppo, il «sistema Italia» pubblico e privato della cooperazione internazionale è diventato più complesso e denso. Sono aumentati i legami e partenariati di cooperazione internazionale tra territori, città ed associazioni.

Tutto il complesso delle relazioni di cooperazione si è moltiplicato e «democratizzato», nel senso che gli interventi di cooperazione non sono più monopolio della politica estera degli Stati; anzi, la cooperazione dell'Italia è presente in molte aree dove non opera quella statale. Con la vecchia normativa, questo processo di democratizzazione ha generato però difficoltà di coordinamento, frammentazione e contraddizioni. La risposta a questi percepiti malfunzionamenti non è un nuovo centralismo che limiti le competenze, perché rischierebbe di perdere una ricchezza. Si tratta invece di disegnare un assetto che permetta un coordinamento e una concertazione condivisa, con

una cabina di regia forte, sovraordinata, che si muove secondo le ragioni della cooperazione internazionale e raccoglie e convoca gli altri attori pubblici e privati di cooperazione del «sistema Italia».

Il disegno di legge tiene conto delle esperienze apprese a livello di Paesi OCSE, dei *partner* europei e dell'innovazione apportata dall'ultimo esecutivo con la nomina di un Ministro per la cooperazione internazionale delegato dal Presidente del Consiglio. L'assetto proposto si fonda sull'assunto che la cooperazione internazionale dell'Italia è politica autonoma e centrale tra le politiche pubbliche del nostro Paese. In virtù di questa sua promozione a politica sovraordinata nelle relazioni esterne dell'Italia con i Paesi *partner*, i suoi obiettivi, principi e ragioni possono influenzare e ridisegnare politiche pubbliche che hanno un impatto sui Paesi in via di sviluppo per realizzare la coerenza delle politiche.

I pilastri di questo sistema istituzionale, che rendono la proposta distintiva rispetto a quando delineato fino alla scorsa legislatura, sono: la nomina di un Ministro delegato per la cooperazione internazionale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, dove si istituisce il Dipartimento per la cooperazione. Il Ministro esercita il controllo e la vigilanza sull'Agenzia per la cooperazione internazionale. In questo modo si recepiscono le migliori pratiche dei Paesi OCSE, capitalizzando l'esperienza acquisita con l'esecutivo Monti. I Paesi che hanno un Ministro per la cooperazione internazionale che siede sempre in Consiglio dei ministri hanno stanziamenti di cooperazione maggiori e più stabili e una gestione degli interventi migliore. Per il suo carattere inter-istituzionale con relazioni diffuse tra più Dicasteri, la cooperazione internazionale e il suo coordinamento sono competenza del Presidente del Consiglio. Questo permette di realizzare la coerenza delle politiche così come definita a livello OCSE e dell'Unione europea, disegnando le politiche

esterne dell'Italia per massimizzare l'impatto sulla povertà. Oltre a dare carattere autonomo e sovraordinato alla cooperazione internazionale tra le altre politiche pubbliche, questo assetto, con i pilastri del Dipartimento e dell'Agenzia, ha anche l'obiettivo di creare e sostenere competenze professionali nella cooperazione internazionale, sviluppando un *team* di professionisti cui vengono date responsabilità dirigenziali ed un percorso di sviluppo professionale. La proposta si realizza a costo zero attraverso la razionalizzazione e l'ammodernamento delle strutture esistenti.

Altri elementi innovati sono costituiti: 1) dalla creazione dell'Istituto per la cooperazione internazionale che, riaggiornando la missione dell'Istituto agronomico per l'oltremare, opera per la promozione della ricerca e della cultura della cooperazione internazionale; 2) dalla istituzione, presso il Dipartimento, di un'unità indipendente per la valutazione dell'impatto e della coerenza delle politiche di cooperazione allo sviluppo e dei suoi risultati.

Per quanta riguarda l'Istituto, si tratta di modernizzare un ente di cui già si avvale la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo per implementare programmi agronomici. Nella versione aggiornata, esso dovrebbe svolgere una funzione di raccordo tra le varie università italiane impegnate nella ricerca sui temi di cooperazione internazionale, allo scopo di contribuire con risposte nazionali originali al dibattito europeo e in sede ONU.

L'unità di valutazione ha l'obiettivo di assicurare la massima efficacia e pubblicità all'investimento pubblico di cooperazione internazionale e la coerenza delle politiche affinché la programmazione e l'ideazione degli interventi trovino rispondenza nei risultati conseguiti.

Infine, rispetto agli interventi di emergenza e di aiuto umanitario, il disegno di legge punta a recepire la buona pratica dell'Ufficio per le emergenze umanitarie della

Commissione europea e riconosce, in linea con l'articolo 214 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la necessaria imparzialità, neutralità e indipendenza dell'azione umanitaria, oltre a prevedere procedure accelerate per la realizzazione degli interventi.

L'articolo 1 indica l'oggetto e le finalità della legge, stabilendo l'autonomia della cooperazione internazionale dalla politica estera e indicandola come politica pubblica centrale nelle relazioni esterne del nostro Paese, in linea con la Carta costituzionale, i Trattati dell'Unione europea, in particolare il Trattato di Lisbona, e la Carta delle Nazioni Unite. Riconosce la necessità di garantire la coerenza delle politiche e di sensibilizzare l'opinione pubblica italiana. Infine stabilisce che le iniziative di emergenza rispondano a quei principi che permettono di meglio soddisfare i bisogni delle popolazioni colpite e più vulnerabili, mettendole al riparo da strumentalizzazioni.

L'articolo 2 indica destinatari e soggetti della cooperazione internazionale, stabilendo la necessità di privilegiare l'acquisto di servizi locali per incentivare l'economia locale, evitando il possibile impiego degli stanziamenti per gli aiuti militari.

L'articolo 3 elenca le attività comprese nella cooperazione internazionale, in linea con quanto riconosciuto dalle regole OCSE/DAC.

Gli articoli da 4 a 6 affrontano la questione della partecipazione dell'Italia agli organismi internazionali che si occupano di cooperazione internazionale, specificando la necessità che ogni partenariato multilaterale sia preceduto da un accordo con l'organizzazione, in modo tale da evidenziare l'approccio strategico complessivo dell'Italia.

L'articolo 6 dettaglia l'impegno di cooperazione nei confronti dell'Unione europea, in particolar modo autorizzando la possibilità per l'Italia di partecipare ai meccanismi di gestione «in delega» delle risorse della Commissione.

L'articolo 7 indica le modalità della cooperazione bilaterale tra l'Italia e i Paesi *partner*, indicando come preconditione il fatto che l'assistenza sia stata esplicitamente richiesta dal Paese.

Gli articoli 8 e 9 indicano le modalità di gestione dei crediti concessionali sia per finanziare iniziative di sviluppo sia per sostenere il trasferimento di tecnologie attraverso percorsi d'internazionalizzazione solidale del settore privato italiano. In prospettiva, lo strumento del credito d'aiuto ha un ruolo sempre crescente soprattutto nei Paesi a medio reddito. Rispetto all'attuale normativa, l'articolo 8 permette di utilizzare i crediti per partecipare ad iniziative multilaterali. L'articolo 9 amplia gli strumenti a disposizione della cooperazione per favorire la crescita del settore imprenditoriale locale dei Paesi in via di sviluppo, grazie all'azione delle imprese italiane, con l'obiettivo di attirare imprese nei Paesi prioritari della cooperazione internazionale per trasferire competenze e creare lavoro, sempre nel rispetto degli *standard* ILO (Organizzazione internazionale del lavoro).

L'articolo 10 riconosce il ruolo degli attori della cooperazione territoriale, autorizzandoli ad avviare interventi di cooperazione con entità omologhe nei Paesi *partner*, ma prevedendo anche un meccanismo che obbliga alla comunicazione degli interventi per permettere il coordinamento.

L'articolo 11 conclude la sezione relativa agli interventi con riferimento a quelli umanitari, per la cui attuazione è competente l'Agenzia per la cooperazione internazionale, dopo l'approvazione da parte del Ministro per la cooperazione internazionale, per ragioni di speditezza e efficacia.

Il capo III delinea la struttura di *governance* e programmazione della nuova cooperazione internazionale. Si prevede che, a fronte della competenza per la cooperazione internazionale al Presidente del Consiglio, questi la deleghi ad un Ministro, esclusivamente dedicato alla politica di cooperazione,

che concorre a stabilirne gli indirizzi. Questi ultimi sono comunque il risultato dell'approvazione collegiale da parte del Consiglio dei ministri, attraverso il Documento strategico triennale, che prevede sia un confronto a livello interministeriale nel Comitato per la cooperazione internazionale, sia una concertazione in sede di Conferenza unificata per la cooperazione, organismo, anche questo, di nuova istituzione come strumento di partecipazione e consultazione degli attori privati della cooperazione. La conferenza è responsabile, tra l'altro, dell'organizzazione biennale del *Forum* per la cooperazione internazionale, che si propone come verifica di medio termine.

La programmazione triennale viene aggiornata annualmente e costituisce il documento fondante dell'unitarietà del «sistema Italia di cooperazione» poiché, in un sorta di mappatura, indica tipi d'intervento, risorse finanziarie per ogni Paese, organizzazioni internazionali finanziate, Paesi e settori prioritari e obiettivi attesi. Comitato interministeriale e Conferenza sono le due strutture che assicurano che il «sistema Italia» abbia una «visione condivisa della cooperazione» ed affronti coordinatamente le sfide. Il Ministro per la cooperazione internazionale, coadiuvato dal Dipartimento presso la Presidenza del Consiglio, assicura la rappresentanza dell'Italia negli organismi e organizzazioni internazionali che si occupano di cooperazione internazionale. Per valorizzare la specificità delle competenze nei rapporti di cooperazione di natura finanziaria, vengono mantenute le attribuzioni del Ministro dell'economia e finanze per banche e fondi di sviluppo.

Le strategie e gli interventi previsti dal Documento triennale sono realizzati attraverso le risorse pubbliche del Fondo per la cooperazione che, istituito presso la Presidenza del Consiglio, unifica le risorse di cooperazione ora iscritte nel bilancio dello Stato. Sono escluse le risorse per banche e fondi di sviluppo poiché si tratta di poste fi-

nanziarie stabilite in processi multilaterali di rifinanziamento che sono versate in maniera costante su più anni. Il Fondo può ricevere anche donazioni private per specifiche iniziative, dando così alla cooperazione internazionale dell'Italia la possibilità di avviare una *partnership* pubblico-privato. Le risorse iscritte nel Fondo per la cooperazione possono essere iscritte come residui evitando le reiscritture alla entrata del bilancio dello Stato alla fine dell'esercizio finanziario, garantendo così maggiore certezza alle risorse stesse.

Il capo IV dettaglia le funzioni dell'Agenzia italiana per cooperazione internazionale e del Dipartimento per la cooperazione internazionale istituito presso la Presidenza del Consiglio, rendendo la politica di cooperazione autonoma dalla politica estera.

L'Agenzia attua in autonomia obiettivi e indirizzi del Documento triennale ed è vigilata dal Ministro per la cooperazione e finanziata attraverso il Fondo per la cooperazione. L'Agenzia sarà disciplinata nel dettaglio attraverso decreti legislativi che saranno emanati rapidamente, entro sei mesi, dall'approvazione della legge. I decreti legislativi dettagliano, tra l'altro, l'*iter* per l'approvazione delle iniziative, l'organizzazione dell'Agenzia e la sua presenza territoriale nei Paesi *partner* attraverso strutture locali di cooperazione.

Il Dipartimento per la cooperazione internazionale istituito presso la Presidenza del Consiglio garantisce l'avvio dell'esercizio di programmazione triennale e il sostegno tecnico alla Conferenza unificata ed al Comitato interministeriale per la cooperazione internazionale.

Alla copertura dell'organico e degli oneri di personale delle due strutture si provvede mediante il trasferimento di personale dalla pubblica amministrazione e dalla soppressa Direzione generale per la cooperazione del Ministero degli affari esteri.

Il capo IV si chiude con la previsione dell'«unità di valutazione» presso il Diparti-

mento per la cooperazione, con la funzione di garantire la massima qualità e la coerenza degli interventi, e con la creazione dell'Istituto per la cooperazione internazionale, modernizzando la missione dell'Istituto agronomico per l'oltremare, che ha lo scopo principale di sostenere la ricerca negli ambiti della cooperazione internazionale.

Il capo V descrive gli attori privati di cooperazione internazionale che possono ricevere risorse dalla cooperazione italiana pubblica. Vi sono incluse le organizzazioni non governative, comprese ONG nate nei Paesi *partner* che già ricevano risorse dalla cooperazione europea, ONLUS ed altri attori della società civile. Sono compresi tra gli attori di cooperazione anche realtà e soggetti *profit* come cooperative o imprese sociali, che abbiano ottenuto una certificazione d'idoneità dall'Agenzia per i risultati positivi

che hanno conseguito nel contribuire a realizzare gli obiettivi di cooperazione internazionale.

In conclusione, quella proposta è una modifica complessiva dell'impianto attuale che permette di risolvere tutte le inadeguatezze della legge n. 49 del 1987, avviando quella ridefinizione della cooperazione italiana che ne sani i limiti qualitativi e quantitativi che sono stati evidenziati da molti analisti e che le permetta di essere adeguata ad un sistema di relazioni internazionali in rapido mutamento, nel quale la coerenza delle politiche e la necessità di una cabina di regia unitaria diventano centrali. In questo modo la politica di cooperazione internazionale diventa politica fondante la nostra identità nel mondo, prima tra le altre politiche: un'opportunità in un tempo di crisi e un fattore di sviluppo che proietta l'Italia nel mondo.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

PRINCÌPI FONDAMENTALI E FINALITÀ

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. La cooperazione internazionale allo sviluppo è parte fondante e qualificante della politica dell'Italia, determinandone l'azione e il ruolo nella comunità internazionale. In adempimento degli articoli 10 e 11 della Costituzione e in coerenza con i trattati, le convenzioni internazionali e la normativa dell'Unione europea, essa si ispira alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.

2. La cooperazione internazionale allo sviluppo promuove la costituzione di relazioni paritarie tra i popoli, fondate sui principi di interdipendenza, partenariato, mutualità e sussidiarietà.

3. L'Italia assicura la coerenza generale delle sue politiche pubbliche con gli obiettivi della cooperazione internazionale, nello spirito delle previsioni dei Trattati dell'Unione europea, con particolare riferimento alla tutela dei diritti umani.

4. La cooperazione internazionale allo sviluppo, ispirandosi ai principi universali in materia di diritti umani fondamentali, ai trattati, alle convenzioni internazionali e agli indirizzi delle Nazioni Unite e alla normativa dell'Unione europea, persegue la riduzione della povertà e delle disuguaglianze e il miglioramento delle condizioni economiche, sociali, di lavoro, di salute e di vita delle popolazioni dei Paesi *partner*.

5. Rientrano nella cooperazione internazionale anche gli interventi di emergenza ed umanitari, inclusa la prevenzione dei disastri, che hanno l'obiettivo di soddisfare i bisogni umanitari degli individui e delle popolazioni colpite, in particolare le più vulnerabili. Tali interventi sono conformi al diritto internazionale e rispettano i principi di neutralità, imparzialità e indipendenza dell'aiuto umanitario.

6. L'Italia promuove la sensibilizzazione e la partecipazione di tutti i cittadini ai temi della cooperazione internazionale e dello sviluppo sostenibile.

Art. 2.

(Destinatari e criteri)

1. L'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione internazionale allo sviluppo ha come destinatari le popolazioni, le organizzazioni e associazioni civili, *profit* e non *profit*, le istituzioni nazionali e le amministrazioni locali dei Paesi *partner*, individuati in coerenza con i principi condivisi in sede di Comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE/DAC) e di Unione europea.

2. L'azione dell'Italia assicura la coerenza delle politiche nazionali e delle conseguenti scelte operative che incidono sui Paesi *partner* con le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge; applica i principi di efficacia degli aiuti concordati a livello internazionale; persegue la massima integrazione delle risorse e delle strutture amministrative, a qualunque titolo competenti nella materia; garantisce razionalizzazione e trasparenza della spesa nella gestione degli interventi, sulla base di criteri di efficacia, economicità ed unitarietà.

3. Nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo è privilegiato, compatibilmente con la normativa dell'Unione euro-

pea e con *standard* di normale efficienza, l'impiego di beni e servizi prodotti nei Paesi e nelle aree in cui si realizzano gli interventi. In caso di impossibilità, per l'impiego dei beni e servizi si fa ricorso a gare internazionali, aperte ai Paesi membri dell'Unione europea, ai Paesi membri dell'OCSE e ai Paesi confinanti.

4. La cooperazione internazionale allo sviluppo, anche mediante il coinvolgimento attivo delle organizzazioni della società civile, promuove politiche per la prevenzione dei conflitti e per la stabilizzazione e la pacificazione dei Paesi *partner*. Gli stanziamenti destinati alla cooperazione internazionale allo sviluppo non possono essere utilizzati per il finanziamento e lo svolgimento di attività militari.

CAPO II

AMBITI DI APPLICAZIONE

Art. 3.

(Ambiti di applicazione)

1. L'insieme delle attività di cooperazione internazionale, rivolte ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, è finalizzato al sostegno di un equilibrato sviluppo delle aree di intervento, mediante azioni di rafforzamento delle autonome risorse umane e materiali e nel rispetto della normativa OCSE/DAC, e si articola in:

- a) iniziative nell'ambito di relazioni bilaterali;
- b) contributi in ambito multilaterale;
- c) iniziative a carattere multilaterale;
- d) partecipazione ai programmi di cooperazione dell'Unione europea;
- e) iniziative di cooperazione decentrata e partenariato territoriale;
- f) interventi internazionali di emergenza umanitaria;

g) iniziative relative ai rifugiati e ai richiedenti asilo in Italia.

Art. 4.

(Contributi in ambito multilaterale)

1. Rientra nell'ambito della cooperazione internazionale allo sviluppo la partecipazione dell'Italia all'attività di organismi internazionali e degli organismi intergovernativi competenti in materia di cooperazione allo sviluppo, ai sensi delle indicazioni OCSE/DAC, e al capitale di banche e fondi di sviluppo multilaterali.

2. Il Ministro delegato per la cooperazione internazionale, di cui all'articolo 12, cura le relazioni politiche con le organizzazioni internazionali e gli organismi intergovernativi competenti in materia di cooperazione allo sviluppo ed autorizza l'Agenzia di cui all'articolo 18 ad erogare i contributi volontari.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa e in coordinamento con il Ministro delegato per la cooperazione internazionale, cura le relazioni con le banche e i fondi di sviluppo a carattere multilaterale e assicura la partecipazione finanziaria alle risorse di detti organismi, nel rispetto delle finalità e degli indirizzi di cui agli articoli 12 e 13.

Art. 5.

(Iniziativa a carattere multilaterale)

1. La cooperazione internazionale allo sviluppo si svolge in via multilaterale mediante il finanziamento di iniziative di cooperazione realizzate da organismi internazionali e intergovernativi, in specifici Paesi o settori individuati dall'Italia. Tale partecipazione deve essere disciplinata da appositi accordi-quadro conclusi tra il Governo della Repubblica italiana e l'organismo internazio-

nale o intergovernativo esecutore dell'iniziativa, che determinino le rispettive responsabilità e permettano il controllo delle iniziative da realizzare, nel rispetto dell'autonomia degli organismi stessi. Il Ministro delegato per la cooperazione internazionale autorizza l'Agenzia di cui all'articolo 18 ad erogare i relativi contributi.

Art. 6.

*(Partecipazione ai programmi
dell'Unione europea)*

1. L'Italia partecipa alla definizione della politica di cooperazione internazionale dell'Unione europea e contribuisce al bilancio e ai fondi dell'Unione europea in materia.

2. L'Italia contribuisce, altresì, alla «cooperazione delegata», intendendosi per tale la gestione centralizzata indiretta per l'esecuzione di programmi europei di cooperazione internazionale allo sviluppo, di norma avvalendosi dell'Agenzia di cui all'articolo 18, nel rispetto della normativa e dei principi contabili dell'Unione europea.

3. Il Ministro delegato per la cooperazione internazionale, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto di competenza, e d'intesa con il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, è responsabile delle relazioni con l'Unione europea con riferimento agli strumenti finanziari attivati in sede europea in materia di cooperazione internazionale allo sviluppo.

4. Al Ministro delegato per la cooperazione internazionale è altresì attribuita la competenza per la definizione e l'attuazione delle politiche del Fondo europeo di sviluppo, da esercitare d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, per quanto di competenza.

Art. 7.

(Iniziative nell'ambito di relazioni bilaterali)

1. La cooperazione internazionale allo sviluppo si realizza nella forma della cooperazione bilaterale attraverso progetti, programmi, compreso il sostegno diretto al bilancio del Paese *partner*, e iniziative a dono e crediti concessionali, finanziati interamente o parzialmente dall'amministrazione dello Stato, da enti pubblici e da enti locali. Tali iniziative sono approvate dal comitato direttivo dell'Agenzia di cui all'articolo 18, sulla base del Documento triennale di cui all'articolo 13, e sono affidate per la realizzazione all'Agenzia medesima o al Paese *partner* o ad enti pubblici o privati. Gli interventi di cui al presente articolo devono corrispondere ad una richiesta da parte del Paese *partner*, in linea con il principio della *ownership* dei processi di sviluppo.

Art. 8.

(Fondo rotativo per i crediti concessionali)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del comitato direttivo dell'Agenzia per la cooperazione internazionale ai sensi dell'articolo 18, su proposta del Ministro delegato per la cooperazione internazionale, autorizza un ente finanziario gestore appositamente selezionato con procedura concorsuale a stipulare, anche in consorzio con enti o banche estere, in favore di Stati, organizzazioni internazionali, fondi di sviluppo, banche centrali o enti statali di Paesi di cui all'articolo 2, comma 1, convenzioni finanziarie che abbiano come oggetto crediti concessionali secondo la normativa OCSE/DAC, a valere sul Fondo rotativo costituito presso l'ente gestore stesso, concessi nell'ambito delle relazioni bilaterali di cui all'articolo 7.

2. Nel Fondo rotativo di cui al comma 1 confluiscono gli stanziamenti a tal fine già disposti ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227, della legge 9 febbraio 1979, n. 38, della legge 3 gennaio 1981, n. 7, e della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

Art. 9.

*(Imprese miste e settore privato
per lo sviluppo)*

1. A valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 8, il comitato direttivo dell'Agenzia di cui all'articolo 18 può concedere crediti agevolati a organizzazioni internazionali o direttamente a imprese italiane per assicurare il parziale anticipo del finanziamento della quota di capitale di rischio o fornire garanzie, prestito e altri strumenti individuati dal Comitato interministeriale per la cooperazione internazionale, di cui all'articolo 16, in imprese miste da realizzare nei Paesi di cui all'articolo 2, comma 1, con partecipazione di investitori, pubblici o privati, del Paese *partner*.

2. Il Documento triennale di programmazione e di indirizzo di cui all'articolo 13 stabilisce:

a) la quota del Fondo di rotazione che può annualmente essere impiegata per le finalità di cui al comma 1;

b) le tipologie degli strumenti finanziari concessi;

c) i criteri per la selezione delle iniziative, che dovranno tener conto, oltre che delle generali priorità geografiche o settoriali della cooperazione italiana, anche delle garanzie offerte dal Paese destinatario a tutela degli investimenti stranieri, privilegiando comunque le iniziative che favoriscano la creazione di occupazione e di valore aggiunto locale nonché l'impatto sociale;

d) le condizioni a cui possono essere concessi i crediti.

Art. 10.

*(Cooperazione decentrata
e partenariato territoriale)*

1. I rapporti internazionali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, relativi alla cooperazione internazionale allo sviluppo, si svolgono nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nella presente legge o da essa desumibili, nonché nel rispetto della competenza statale in materia di politica estera e di rapporti internazionali dello Stato di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali promuovono e attuano iniziative di cooperazione sulla base del criterio di simmetria istituzionale, ovvero con enti di equivalente o assimilabile rappresentatività territoriale, nel rispetto delle finalità e degli indirizzi di cui agli articoli 1, 2 e 13 e di norma avvalendosi dell'Agenzia di cui all'articolo 18. Le regioni, le province e i comuni comunicano al Ministro delegato per la cooperazione internazionale e all'Agenzia le attività di cooperazione decentrata e di partenariato territoriale, comunque finanziate, ai fini dell'applicazione dell'articolo 18.

3. Nelle materie rientranti nella loro potestà legislativa concorrente, per gli interventi volti alle finalità di cui alla presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono anche all'esecuzione ed all'attuazione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, ai sensi e nel rispetto del quinto comma dell'articolo 117 della Costituzione.

Art. 11.

*(Interventi internazionali
di emergenza umanitaria)*

1. Nel rispetto dell'articolo 1, comma 5, gli interventi internazionali di emergenza umanitaria sono deliberati dal Ministro delegato per la cooperazione internazionale ed attuati dall'Agenzia di cui all'articolo 18, anche avvalendosi dei soggetti di cui all'articolo 23 che abbiano specifica e comprovata esperienza in materia.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per la cooperazione internazionale, può affidare gli interventi di primo soccorso nell'ambito degli interventi internazionali di emergenza umanitaria di cui al comma 1 al Dipartimento della protezione civile che, a tale fine, agisce secondo le proprie procedure operative e di spesa. Il Dipartimento della protezione civile organizza gli interventi di primo soccorso affidati, definendone la tipologia e la durata, d'intesa con l'Agenzia di cui all'articolo 18.

CAPO III

INDIRIZZO POLITICO, GOVERNO E
CONTROLLO DELLA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE

Art. 12.

*(Competenze del Presidente
del Consiglio dei ministri)*

1. La responsabilità della politica di cooperazione internazionale, al fine di assicurare l'unitarietà, il coordinamento di tutte le iniziative di cooperazione nazionali e la coerenza tra le politiche dell'Italia e gli obiettivi di cooperazione, è attribuita al Presidente del Consiglio dei ministri, che a tal

fine conferisce apposita delega al Ministro per la cooperazione internazionale, che concorre a stabilirne gli indirizzi nell'ambito dell'azione di politica internazionale del Governo.

2. Al Ministro delegato per la cooperazione internazionale sono attribuiti il controllo e la vigilanza sull'attuazione della politica di cooperazione internazionale allo sviluppo, inclusa l'attività dell'Agenzia di cui all'articolo 18, nonché la rappresentanza politica dell'Italia nelle sedi internazionali e dell'Unione europea.

3. Ferme restando le competenze attribuite dalla legislazione vigente al Ministro dell'economia e delle finanze in materia di relazioni con le banche e i fondi di sviluppo a carattere multilaterale e di partecipazione finanziaria a detti organismi, le stesse competenze sono esercitate d'intesa e in coordinamento con il Ministro delegato per la cooperazione internazionale, nel rispetto delle finalità e degli indirizzi di cui all'articolo 13.

4. Il Ministro delegato per la cooperazione internazionale esercita le competenze di cui al presente articolo avvalendosi delle strutture di cui al capo IV e, quando necessario, della rete diplomatica e consolare.

Art. 13.

(Documento triennale di programmazione e di indirizzo e relazione sulle attività di cooperazione internazionale)

1. Su proposta del Ministro delegato per la cooperazione internazionale, il Consiglio dei ministri approva il Documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione internazionale.

2. Il Documento triennale indica i fabbisogni finanziari per il triennio, necessari per onorare gli impegni internazionali, le priorità di azione strategica e di intervento, le disponibilità finanziarie per ciascun anno e la ripartizione delle risorse complessive

contabilizzate come «aiuto pubblico allo sviluppo», ai sensi della normativa OCSE/DAC, per le attività di cooperazione bilaterale, multilaterale, incluse quelle per banche e fondi di sviluppo, nonché per gli interventi di emergenza.

3. Prima della presentazione al Consiglio dei ministri, lo schema del Documento triennale di programmazione e di indirizzo, predisposto dal Ministro delegato per la cooperazione internazionale, coadiuvato dal Dipartimento per la cooperazione internazionale di cui all'articolo 20, è sottoposto alla valutazione del Comitato interministeriale per la cooperazione internazionale di cui all'articolo 16, nonché all'esame della Conferenza unificata per la cooperazione internazionale, di cui all'articolo 17, ed è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 14.

4. Il Ministro delegato per la cooperazione internazionale illustra alle Camere, entro il 10 aprile di ogni anno, contestualmente alla presentazione del Documento di economia e finanza, il Documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione internazionale approvato dal Consiglio dei ministri.

5. Il Ministro delegato per la cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, predisponde una relazione unitaria, che è approvata dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 16 e trasmessa al Parlamento entro il 30 luglio di ogni anno, sulle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo realizzate nell'anno precedente. La relazione dà conto anche della partecipazione dell'Italia agli organismi finanziari internazionali multilaterali, delle politiche e delle strategie adottate in tali sedi, dei criteri seguiti nell'erogazione dei crediti, nonché dei progetti finanziati dalle banche, dai fondi di sviluppo e dagli altri organismi multilaterali, evidenziando le posizioni assunte in merito dai rappresentanti italiani e indicando, con rife-

rimento ai singoli organismi, il contributo finanziario dell'Italia, il numero e la qualifica dei funzionari italiani coinvolti e una valutazione delle modalità con le quali tali istituzioni hanno contribuito al perseguimento degli obiettivi stabiliti in sede multilaterale.

Art. 14.

*(Poteri di indirizzo
e controllo del Parlamento)*

1. Le Commissioni parlamentari competenti esaminano, ai fini dell'espressione del parere, lo schema del Documento triennale di programmazione e di indirizzo, di cui all'articolo 13. Le Commissioni si esprimono nei termini previsti dai rispettivi regolamenti, decorsi i quali il Documento è approvato anche in assenza del parere.

2. Le Commissioni parlamentari competenti, entro trenta giorni dalla richiesta, esaminano altresì, ai fini dell'espressione del parere, gli schemi di regolamento di cui al capo IV.

Art. 15.

*(Istituzione del Fondo
per la cooperazione internazionale)*

1. A decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Fondo per la cooperazione internazionale allo scopo di garantire la massima efficacia ed efficienza degli interventi dell'Italia a favore della cooperazione allo sviluppo, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 2.

2. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono le risorse di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, nonché le risorse relative alle autorizzazioni di spesa destinate alla cooperazione allo sviluppo nell'ambito delle mis-

sioni e dei programmi relativi alla cooperazione stessa, gli stanziamenti di competenza dell'Istituto agronomico per l'oltremare e quelli destinati alla cooperazione economica e alle relazioni internazionali, anche relativamente agli oneri derivanti dalla partecipazione dell'Italia a organismi internazionali, fatti salvi gli stanziamenti relativi alle competenze di cui all'articolo 12, comma 3.

3. Nel Fondo di cui al comma 1 sono riversati le donazioni e i contributi di soggetti privati, volti a realizzare specifici interventi e programmi di cooperazione che prevedono un co-finanziamento pubblico. Tali somme sono iscritte in un capitolo apposito del suddetto Fondo, per garantire la massima trasparenza di gestione.

4. Il Fondo è rifinanziato annualmente con la legge di stabilità in funzione degli impegni internazionali assunti dall'Italia e delle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali e permanenti per il finanziamento di attività di cooperazione, nonché dei contributi obbligatori previsti per legge.

5. Le disponibilità del Fondo sono allocate all'Agenzia di cui all'articolo 18, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro delegato per la cooperazione internazionale.

6. Le risorse del Fondo di cui al comma 1, relative a ciascun esercizio finanziario e non utilizzate al termine dell'esercizio, possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate per intero all'esercizio successivo. All'articolo 10, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole da: «con esclusione» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «con l'esclusione delle autorizzazioni di spesa permanenti e dei fondi del personale, del fondo occupazione, del fondo opere strategiche, del fondo per la cooperazione internazionale e del fondo per le aree sottoutilizzate».

Art. 16.

*(Comitato interministeriale
per la cooperazione internazionale)*

1. Al fine di assicurare la programmazione e il coordinamento di tutte le attività di cui all'articolo 3 e la loro coerenza con le politiche di cui all'articolo 1, è istituito il Comitato interministeriale per la cooperazione internazionale (CICI).

2. Il CICI è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dal Ministro delegato per la cooperazione internazionale, che ne è il vicepresidente, e dai Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, dell'interno, della difesa, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Sulla base delle finalità e degli indirizzi della politica di cooperazione internazionale indicati nel Documento triennale di programmazione e di indirizzo di cui all'articolo 13, il CICI verifica la coerenza e promuove il coordinamento delle attività di cooperazione internazionale di tutti i Dicasteri, assicurando la coerenza delle politiche pubbliche con gli obiettivi della cooperazione internazionale.

4. Sono invitati a partecipare alle riunioni del CICI altri Ministri qualora siano trattate questioni di loro competenza. Possono altresì essere invitati a partecipare alle riunioni del CICI i Presidenti delle regioni, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) ed il presidente dell'Unione delle province d'Italia (UPI).

5. Il CICI, su proposta del vicepresidente, adotta un regolamento interno che ne disciplina il funzionamento e stabilisce la frequenza delle riunioni.

6. Le deliberazioni del CICI sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*.

7. La Presidenza del Consiglio dei ministri fornisce supporto tecnico, operativo e logistico alle attività del CICI attraverso il Dipartimento per la cooperazione internazionale, di cui all'articolo 20.

Art. 17.

*(Conferenza unificata
per la cooperazione internazionale)*

1. Con decreto del Ministro delegato per la cooperazione internazionale, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita la Conferenza unificata per la cooperazione internazionale, composta dai principali soggetti pubblici e privati, *profit* e non *profit*, della cooperazione internazionale allo sviluppo, ed in particolare dai rappresentanti delle regioni e delle province autonome, degli enti locali, nonché delle principali reti di organizzazioni della società civile di cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario.

2. La Conferenza unificata per la cooperazione internazionale, strumento permanente di partecipazione, concertazione e proposta, si riunisce per l'esame del Documento triennale di cui all'articolo 13 ed almeno ulteriori tre volte l'anno, su convocazione del Ministro per la cooperazione internazionale, al fine di esprimere pareri sulle materie attinenti la cooperazione internazionale ed in particolare sulla coerenza delle scelte politiche, sulle strategie, le linee di indirizzo, la programmazione, le forme di intervento, la loro efficacia e la valutazione dei risultati.

3. La Conferenza unificata di cui al comma 1 organizza, di norma a periodicità biennale, il *Forum* per la cooperazione internazionale con lo scopo di realizzare il massimo coinvolgimento delle istituzioni, degli attori di cooperazione e dei cittadini italiani e di orientare le strategie ed il linguaggio della cooperazione italiana.

4. Il Dipartimento per la cooperazione internazionale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui l'articolo 20, fornisce supporto tecnico alle convocazioni e ai lavori della Conferenza.

CAPO IV

AGENZIA PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E DIPARTIMENTO PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Art. 18.

(Agenzia italiana per la cooperazione internazionale)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delegato per la cooperazione internazionale e il Ministro dell'economia e finanze, uno o più decreti legislativi diretti a istituire l'Agenzia per la cooperazione internazionale, di seguito denominata «Agenzia», che opera sotto il controllo e la vigilanza del Ministro delegato per la cooperazione internazionale al fine di dare esecuzione alle attività conseguenti ai programmi, agli indirizzi e alle finalità di cui agli articoli 1 e 2 e al comma 2, lettera *a*), del presente articolo.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 disciplinano l'organizzazione e l'attività dell'Agenzia, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione che l'Agenzia attui le direttive generali, stabilite con il Documento triennale di programmazione e di indirizzo di cui all'articolo 13, nonché realizzi tempestivamente interventi di emergenza, su indicazione del Ministro delegato per la cooperazione internazionale;

b) attribuzione all'Agenzia della facoltà di avvalersi anche dei soggetti di cui all'articolo 10, nonché di erogare, su base convenzionale, servizi, assistenza e supporto alle altre amministrazioni per lo svolgimento delle attività di cooperazione; previsione che l'Agenzia possa affidare, su base convenzionale, incarichi ai soggetti di cui all'articolo 23 per rispondere alle emergenze, secondo quanto previsto dall'articolo 11 comma 1; previsione che l'Agenzia possa acquisire incarichi di esecuzione di programmi e progetti della Commissione europea, di banche, fondi e organismi internazionali, oltre a collaborare con strutture ed enti pubblici di altri Paesi aventi analoghe finalità;

c) attribuzione all'Agenzia della competenza a promuovere forme di partenariato con soggetti privati per la realizzazione di specifiche iniziative di cooperazione, nonché a realizzare iniziative di cooperazione finanziata da soggetti privati, previa verifica della coerenza con gli indirizzi e le finalità di cui agli articoli 1 e 2;

d) conferimento all'Agenzia della disponibilità delle risorse del Fondo di cui all'articolo 15;

e) previsione che le operazioni effettuate mediante l'Agenzia, le amministrazioni dello Stato e i soggetti di cui al capo V, al fine di provvedere al trasporto e alla spedizione di beni all'estero in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale, non sono imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, conformemente alle disposizioni vigenti; previsione che il medesimo beneficio trova applicazione per le importazioni di beni connessi alle medesime finalità;

f) attribuzione all'Agenzia di autonomia di bilancio e della facoltà di definire le norme concernenti la sua organizzazione ed il suo funzionamento, che sono approvate con decreto del Ministro delegato per la cooperazione internazionale;

g) istituzione presso l'Agenzia di una banca dati pubblica *on-line*, al fine di assicurare il coordinamento e la massima trasparenza di tutte le iniziative di cooperazione e solidarietà internazionale.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delegato per la cooperazione internazionale, è approvato lo statuto dell'Agenzia, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione delle attribuzioni del direttore dell'Agenzia, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per la cooperazione internazionale;

b) attribuzione al direttore dell'Agenzia dei poteri e della responsabilità della gestione e del raggiungimento dei relativi risultati previsti dal Documento triennale di cui all'articolo 13, nonché della prerogativa di approvare interventi di cooperazione internazionale il cui impegno di spesa previsto sia inferiore all'importo stabilito dal medesimo regolamento;

c) previsione di un comitato direttivo, all'interno dell'Agenzia, composto da sei membri, di cui uno con funzioni di vicepresidente, nominati per quattro anni con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per la cooperazione internazionale. La presidenza del comitato spetta al direttore dell'Agenzia, che non ha diritto di voto; i restanti cinque membri sono così designati: uno dal Ministro delegato per la cooperazione internazionale, uno dal Ministro degli affari esteri, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro dello sviluppo economico

e uno dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. I singoli membri del comitato direttivo possono essere revocati e sostituiti con decreto del Presidente della Repubblica per sopravvenuta impossibilità o incompatibilità;

d) attribuzione al Comitato direttivo di compiti consultivi e di supporto al direttore dell'Agenzia nell'esercizio dei poteri e delle responsabilità di cui alla lettera b), nonché della prerogativa di approvare interventi di cooperazione internazionale, esclusi quelli di emergenza, il cui impegno di spesa previsto sia superiore all'importo stabilito dal medesimo regolamento, e gli interventi di cui agli articoli 8 e 9, previa verifica della coerenza con la programmazione triennale da parte dell'apposita struttura, denominato «unità di controllo qualità», istituita presso l'Agenzia stessa;

e) definizione dell'*iter* per la presentazione delle iniziative di cooperazione internazionale, che riconosca un ruolo determinante alle strutture locali di cooperazione e il diritto d'iniziativa al Ministro delegato per la cooperazione internazionale;

f) definizione delle funzioni delle strutture locali di cooperazione, in linea con l'ordinamento europeo;

g) definizione dei poteri ministeriali di controllo e vigilanza;

h) previsione di un collegio dei revisori, nominato con decreto del Ministro delegato per la cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze;

i) deliberazione da parte del direttore dell'Agenzia di regolamenti interni di contabilità, approvati dal Ministro delegato per la cooperazione internazionale di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'economia e delle finanze, ispirati a principi civilistici, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità pubblica, e rispondenti alle esigenze di speditezza, efficienza, efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse.

4. L'Agenzia eroga servizi, assistenza e supporto tecnico alle altre amministrazioni pubbliche che operano negli ambiti definiti dagli articoli 1 e 2 della presente legge e che sono tenute a ricorrervi, salvo in presenza di comprovate esigenze di sicurezza, regolando i rispettivi rapporti con apposite convenzioni. L'Agenzia promuove forme di partenariato con soggetti privati per la realizzazione di specifiche iniziative e può realizzare iniziative finanziate da soggetti privati.

5. Lo statuto dell'Agenzia, approvato ai sensi del comma 3, disciplina altresì il rapporto tra l'Agenzia stessa e la struttura diplomatica e consolare del Ministero degli affari esteri, di cui le strutture locali di cooperazione si avvalgono nei Paesi destinatari di interventi di cooperazione internazionale allo scopo di conseguire i risultati previsti dal Documento triennale di cui all'articolo 13. Le strutture locali di cooperazione nei Paesi destinatari di interventi di cooperazione, indicati nel Documento triennale di cui all'articolo 13, sono individuate con delibera del comitato direttivo dell'Agenzia.

6. L'Agenzia adotta un codice etico cui devono attenersi, nella realizzazione delle iniziative di cui alla presente legge, tutti i soggetti pubblici e privati di cui agli articoli 23 e 24 che intendano partecipare alle attività di cooperazione beneficiando dei contributi pubblici.

7. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo e dall'articolo 19, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Art. 19.

*(Personale dell'Agenzia italiana
per la cooperazione internazionale)*

1. Alla copertura dell'organico dell'Agenzia si provvede:

a) mediante l'inquadramento del personale trasferito dal Ministero degli affari esteri a seguito della soppressione della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo;

b) mediante le procedure di mobilità di cui al capo III del titolo II del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

c) a regime, mediante le ordinarie forme di reclutamento.

2. Al termine delle procedure di inquadramento di cui al comma 1, sono corrispondentemente ridotte le dotazioni organiche di diritto e di fatto delle amministrazioni e degli enti di provenienza e le corrispondenti risorse finanziarie sono trasferite all'Agenzia. In ogni caso, le suddette dotazioni organiche non possono essere reintegrate.

3. Al personale inquadrato nell'organico dell'Agenzia ai sensi del comma 1 è mantenuto il trattamento giuridico ed economico spettante presso gli enti, le amministrazioni e gli organismi di provenienza al momento dell'inquadramento.

4. Alla copertura degli oneri di funzionamento dell'Agenzia si provvede:

a) mediante le risorse finanziarie trasferite da altre amministrazioni, secondo quanto disposto dal comma 2;

b) mediante gli introiti derivanti dalle convenzioni stipulate con le amministrazioni e altri soggetti pubblici o privati per le prestazioni di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione;

c) mediante un finanziamento annuale destinato ad un capitolo di spesa a tal fine appositamente costituito nel bilancio auto-

nomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 20.

*(Dipartimento
per la cooperazione internazionale)*

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Dipartimento per la cooperazione internazionale. Il Dipartimento coadiuva il Ministro delegato per la cooperazione internazionale in tutte le funzioni e i compiti a questi attribuiti dalla presente legge, e in particolare svolge funzioni e compiti in materia di:

a) elaborazione di linee di programmazione e indirizzo in materia di cooperazione internazionale, da presentare al CICI;

b) sostegno all'azione di coordinamento interministeriale del Ministro delegato per la cooperazione internazionale;

c) rappresentanza politica dell'Italia nelle sedi internazionali in materia di cooperazione e cura delle relazioni politiche con le organizzazioni internazionali e gli organismi intergovernativi competenti in materia di cooperazione internazionale allo sviluppo, delle attività concernenti i programmi e l'azione dell'Unione europea, nonché delle relazioni con i Paesi *partner* nella cooperazione bilaterale di cui all'articolo 7, avvalendosi delle strutture di cooperazione locali e della rete diplomatica e consolare;

d) gestione della quota dell'8 per mille destinata alla «fame nel mondo» ai sensi dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e dell'articolo 8, comma 1-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, introdotto dal comma 3 del presente articolo;

e) rendicontazione e stima dell'aiuto pubblico allo sviluppo e trasmissione dei dati ufficiali alle organizzazioni internazionali ed europee richiedenti;

f) ogni attività relativa alla comunicazione e alla trasparenza sull'utilizzo delle risorse di cui alla presente legge;

g) sostegno tecnico e analitico all'attività del CICI e alla Conferenza unificata.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al riordino delle disposizioni concernenti la struttura e l'organizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri, in coerenza con l'istituzione dell'Agenzia nonché del Dipartimento per la cooperazione internazionale.

3. All'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*I-bis.* I fondi dell'otto per mille destinati alla lotta alla fame sono gestiti ed erogati dal Dipartimento per la cooperazione internazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri».

4. Alla copertura dell'organico del Dipartimento si provvede mediante l'inquadramento del personale trasferito dal Ministero degli affari esteri a seguito della soppressione della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e il trasferimento di personale da altre amministrazioni.

5. Dall'attuazione del presente articolo e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 21.

(Valutazione dei risultati, coerenza degli interventi e delle politiche)

1. È istituita presso il Dipartimento per la cooperazione internazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri una unità di valutazione, che risponde direttamente al Ministro delegato per la cooperazione internazionale, allo scopo di garantire l'indipendenza nella valutazione dell'efficacia degli interventi, della coerenza strategica delle azioni di cooperazione allo sviluppo e delle politiche internazionali dell'Italia rispetto agli obiettivi di cooperazione, come previsto dall'articolo 1.

2. L'unità di valutazione di cui al comma 1 può attivarsi anche su proposta di soggetti interessati all'ambito di applicazione della presente legge. I risultati dell'attività dell'unità di valutazione sono inoltrati al CICI e alla Conferenza unificata di cui all'articolo 17.

3. L'unità di valutazione può avvalersi dell'impiego di magistrati, avvocati dello Stato, valutatori, comandati secondo le modalità previste dagli ordinamenti delle rispettive istituzioni, nonché di personale dell'amministrazione statale, degli enti locali e di altri enti pubblici in posizione di fuori ruolo o di comando.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 22.

(Istituto per la cooperazione internazionale)

1. L'Istituto agronomico per l'oltremare, di cui alla legge 26 ottobre 1962, n. 1612, assume la denominazione di «Istituto per la cooperazione internazionale». Alla riorganizzazione dell'Istituto si provvede con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1,

della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'Istituto ha l'obiettivo di promuovere la ricerca e la formazione negli ambiti di operatività della cooperazione internazionale allo sviluppo, nonché la sensibilizzazione dei cittadini con riferimento ai medesimi ambiti, sulla base delle indicazioni del Documento triennale di cui all'articolo 13.

3. L'Istituto gode di autonomia di bilancio, è sottoposto alla vigilanza del Ministro delegato per la cooperazione internazionale e definisce le norme concernenti il suo funzionamento, che sono approvate con decreto del Ministro delegato per la cooperazione internazionale.

4. Alla copertura degli oneri di funzionamento dell'Istituto si provvede:

a) mediante le risorse finanziarie trasferite da altre amministrazioni;

b) mediante gli introiti derivanti dalle convenzioni stipulate con le amministrazioni e altri soggetti pubblici o privati per le prestazioni di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione;

c) mediante un finanziamento annuale destinato ad un capitolo di bilancio a tal fine appositamente costituito nel Fondo di cui all'articolo 15, nel quale confluiscono le risorse già di pertinenza dell'Istituto agronomico per l'oltremare, iscritte nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

CAPO V

PARTECIPAZIONE DELLA SOCIETÀ
CIVILE E DI ALTRI SOGGETTI
ECONOMICI E SOCIALI

Art. 23.

(Organizzazioni della società civile)

1. La cooperazione internazionale allo sviluppo riconosce e valorizza il ruolo dei soggetti pubblici e privati, nazionali, italiani e locali, nella realizzazione di programmi e di progetti di cooperazione internazionale, sulla base della normativa OCSE/DAC, e promuove la partecipazione delle organizzazioni della società civile, sulla base del principio di sussidiarietà.

2. Sono soggetti della cooperazione internazionale allo sviluppo, tra gli altri, e possono partecipare alle procedure di affidamento, relative ai progetti di cooperazione di cui all'articolo 18, comma 2, lettera *b*), le organizzazioni della società civile che siano:

a) organizzazioni non governative (ONG) specializzate nella cooperazione internazionale allo sviluppo e nell'aiuto umanitario;

b) organizzazioni non governative, anche non italiane, che siano registrate come ONG nazionali nel Paese *partner* in cui opera la cooperazione italiana e siano destinatarie di finanziamenti europei;

c) organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) statutariamente finalizzate alla solidarietà internazionale;

d) organizzazioni di commercio equo e solidale, della finanza etica e del microcredito che nel proprio statuto prevedano come finalità prioritaria la cooperazione internazionale allo sviluppo;

e) organizzazioni e comunità di cittadini immigrati che dimostrino di mantenere con le comunità del Paese di origine rapporti

di cooperazione e sostegno allo sviluppo o che collaborino con soggetti provvisti dei requisiti di cui al presente articolo e attivi nei Paesi coinvolti.

3. L'Agenzia fissa i parametri e i criteri sulla base dei quali vengono verificate le competenze e l'esperienza acquisita nella cooperazione internazionale allo sviluppo dei soggetti di cui al comma 2, che sono iscritti, a seguito di tali verifiche, in apposito albo pubblicato e aggiornato periodicamente dall'Agenzia.

Art. 24.

(Altri attori della cooperazione internazionale)

1. Qualora i loro statuti prevedano la cooperazione internazionale allo sviluppo tra i fini istituzionali, possono altresì partecipare alle procedure di affidamento, relative ai progetti di cooperazione di cui all'articolo 18, comma 2, lettera *b*), anche le imprese private e le cooperative, le loro rappresentanze, le organizzazioni sindacali dei lavoratori, nonché gli istituti e le fondazioni bancarie e gli istituti ed enti universitari che stabiliscano mirati rapporti di collaborazione culturale e scientifica con altrettanti istituti nei Paesi *partner*.

2. L'Agenzia rilascia apposita certificazione di idoneità, con validità biennale, per la partecipazione alle procedure richiamate al comma 1, anche sulla base di una valutazione dell'impatto sociale registrato e potenziale dell'intervento oggetto delle procedure medesime.

Art. 25.

(Personale impiegato all'estero nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo. Collocamento in aspettativa dei pubblici dipendenti)

1. Nell'ambito delle attività di cui all'articolo 18, comma 2, lettera *b*), le organizzazioni della società civile di cui all'articolo 23, comma 2, possono impiegare all'estero personale maggiorenne italiano, europeo o di altri Paesi in possesso di adeguati titoli, delle conoscenze tecniche, dell'esperienza professionale e delle qualità personali necessarie, mediante la stipula di contratti, i cui contenuti possono essere disciplinati in sede di contrattazione collettiva, nel rispetto dei principi generali in materia di lavoro, anche autonomo, stabiliti dalla normativa italiana. Il personale di cui al presente articolo deve assolvere alle proprie mansioni con diligenza in modo conforme alla dignità del proprio compito ed in nessun caso può essere impiegato in operazioni di polizia o di carattere militare.

2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, in deroga all'articolo 60 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, hanno diritto ad essere collocati in aspettativa senza assegni per un periodo massimo di cinque anni, anche frazionato. Il periodo di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica posseduta.

3. L'amministrazione pubblica competente, a domanda del dipendente, corredata dell'attestazione rilasciata dall'Agenzia su richiesta dell'organizzazione della società civile che ha stipulato il contratto, concede l'aspettativa senza assegni di cui al comma 2. L'Agenzia stabilisce le procedure relative

alla suddetta attestazione, che può riguardare anche il personale impiegato dalle organizzazioni della società civile in progetti finanziati dall'Unione europea, dagli organismi internazionali di cui l'Italia fa parte, da altri governi, dalle amministrazioni regionali e locali dello Stato, ovvero in progetti finanziati dalle regioni e dagli enti locali, nonché da fonti private, previa verifica da parte dell'Agenzia della coerenza dell'iniziativa con le finalità, gli indirizzi e le priorità di cui agli articoli 1 e 13. Il solo diritto al collocamento in aspettativa senza assegni spetta anche al dipendente che segue il coniuge o il convivente in servizio di cooperazione.

4. In aggiunta ad eventuali condizioni di maggior favore previste nei contratti collettivi di lavoro, alle imprese private che concedono al personale di cui al comma 1 ovvero al coniuge o al convivente che lo segue *in loco*, da esse dipendenti, il collocamento in aspettativa senza assegni, è data la possibilità di assumere personale sostitutivo con contratto di lavoro a tempo determinato, oltre gli eventuali contingenti in vigore.

5. È escluso ogni rapporto, anche indiretto, tra il personale di cui al presente articolo e l'Agenzia, anche nel caso in cui le organizzazioni della società civile di cui all'articolo 23 vengano meno, per qualsiasi ragione, ai propri obblighi nei confronti di tale personale.

CAPO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 26.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Fermo quanto disposto in attuazione dell'articolo 18, comma 2, lettera e), dall'attuazione della presente legge non devono

derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 27.

(Abrogazione)

1. La legge 26 febbraio 1987, n. 49, è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 18, comma 2, e del regolamento di cui all'articolo 18, comma 3, e comunque entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Gli interventi approvati ed avviati prima dell'entrata in vigore della presente legge restano disciplinati dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49.

Art. 28.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.